HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

Approvato con determina dell'Amministratore Unico del 1° giugno 2022 e ratificato dall'Assemblea dei Soci con delibera del 27 giugno 2022

ED.	REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	00	01/06/2022	Prima Emissione	Ufficio Legale	O.d.V.	A.U.
01	01	22/07/2022	Primo aggiornamento	O.d.V.	O.d.V.	A.U.
01	02	26/10/2022	Secondo aggiornamento	O.d.V.	O.d.V.	A.U.
01	03	20/03/2023	Terzo aggiornamento	O.d.V.	O.d.V.	A.U.
01	04	19/07/2023	Quarto aggiornamento	O.d.V.	O.d.V.	A.U.
01	05	04/11/2024	Quinto aggiornamento	O.d.V.	O.d.V.	A.U.

INDICE

PARTE GENERALE 1
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 3
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HANA S.R.L. 7
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA 13
4. SISTEMA DISCIPLINARE 16
5. WHISTLEBLOWING 19
PARTE SPECIALE "A" 34
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA 34
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 34
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 35
PARTE SPECIALE "B" 54
REATI SOCIETARI 54
2. REATI SOCIETARI 55
PARTE SPECIALE "C" 70
NORME IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 70
3. NORME IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 71
PARTE SPECIALE "D" 80
REATI AMBIENTALI 80
4. REATI AMBIENTALI 81
PARTE SPECIALE "E" 88
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 88
5. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 89
PARTE SPECIALE "F" 94
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO-RICICLAGGIO 94
6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO-RICICLAGGIO 95
PARTE SPECIALE "G" 104
REATI TRIBUTARI 104
7. REATI TRIBUTARI 105

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300" (il "**Decreto**") ha introdotto la **responsabilità amministrativa in sede penale degli enti** (da intendersi gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) (l'"**Ente**" o gli "**Enti**") per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli enti:

(i) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché

(ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cfr. art. 5 del Decreto).

Detta responsabilità è diretta e si aggiunge a quella personale della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti è sempre prevista l'irrogazione di una **sanzione pecuniaria** e, nei casi più gravi, sono previste anche **misure interdittive** quali la sospensione o revoca delle licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (cfr. artt. 10 e 13 del Decreto).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura, per gli Enti aventi nel territorio italiano la sede principale, anche in relazione a reati commessi all'estero, con le limitazioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale e purché per gli stessi non proceda lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato (cfr. art. 4 del Decreto).

Quanto alla tipologia di reati cui si applica il suddetto regime di responsabilità a carico degli Enti, si rinvia al Decreto e sue successive modifiche ed integrazioni.

1.2. L'adozione del "Modello di organizzazione e di gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6, comma 1, del Decreto, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

(a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, il "**Modello**");

(b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

(c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

(d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera (b).

L'art. 6, comma 2, del Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

(a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;

(b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

(c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

(d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

(e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

È opportuno precisare che l'adozione del Modello costituisce una facoltà dell'Ente e non un obbligo.

La mancata adozione del Modello non è soggetta ad alcuna sanzione, ma **espone l'Ente alla responsabilità per gli illeciti** realizzati dai soggetti sopra indicati. Pertanto, nonostante la ricordata facoltà dell'Ente, di fatto l'adozione del Modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente.

Requisito indispensabile perché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga efficacemente attuato.

In altri termini, la specifica colpevolezza dell'Ente si configurerà quando il reato commesso da un suo organo o sottoposto rientri in una decisione imprenditoriale ovvero quando esso sia conseguenza del fatto che l'Ente medesimo non si sia dotato di un Modello idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi o, ancora, che vi sia stata omessa o insufficiente attuazione del Modello.

1.3. L'Organismo di Vigilanza: cenni introduttivi

L'articolo 6, lettera b), del Decreto richiede, quale **condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa**, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"**Organismo di Vigilanza**" o l'"**OdV**").

L'autonomia ed indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione paritetica all'Organo Amministrativo.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza della Società è supportato da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'OdV, anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'Ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo, è forte convincimento dell'Amministratore Unico che, ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

(a) autonomia ed indipendenza, intesi come:

  (i) autonomia funzionale e finanziaria dell'Organismo;

(ii) possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

(iii) assenza di compiti strettamente operativi;

(iv) possibilità di interloquire direttamente con l'Amministratore Unico e le altre funzioni aziendali;

(v) possesso di incontestabili requisiti di moralità e di onorabilità;

(vi) assenza di rapporti economici e/o personali estranei all'attività dell'OdV, pregressi e/o attuali, con la Società e/o i suoi Organi Amministrativi e di Controllo;

(b) professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere in ambito giuridico ed in attività ispettive e consulenziali[1];

(c) continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di una persona costantemente e specificatamente dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.

In considerazione di quanto sopra, e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, l'Amministratore Unico ritiene che la soluzione che meglio garantisca il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto sia rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto, ad un Organismo monocratico costituito *ad hoc*, interno alla Società.

Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo di Vigilanza è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di sua pertinenza, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

Fermo quanto sopra ed in conformità alle Linee Guida emanate da Confindustria, il componente dell'Organismo di Vigilanza potrà, eventualmente, essere investito anche di funzioni in materia di *internal auditing*, *corporate social responsibility* (CSR), *privacy* e risorse umane.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per anni tre ed è rieleggibile. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo OdV.

[1] Nei casi in cui le attività di controllo implichino conoscenze specialistiche non in possesso dell'Organismo di Vigilanza, è facoltà di quest'ultimo avvalersi di pareri o consulenze utilizzando il budget posto a sua disposizione.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI HANA S.R.L.

2.1. Hana S.r.l.: la nostra storia, i nostri valori

Nata dall'esperienza dei suoi fondatori, Hana S.r.l. (di seguito, "**Hana**" o la "**Società**") si è strutturata ed ha creato in tempi brevissimi un'efficiente organizzazione produttiva, supportata da continui investimenti in attrezzature e macchinari.

Di pari passo, sono cresciuti gli investimenti sul personale dipendente, permettendo ad Hana di avvalersi di maestranze interne specializzate, in grado di operare in tutti gli ambiti del cantiere edile.

Oggi, Hana è, quindi, una solida realtà, in possesso di un consolidato patrimonio di esperienza e un'efficiente organizzazione, per l'ottimale gestione delle commesse pubbliche e private.

Sin dall'inizio della propria attività, la Società ha posto particolare attenzione alla qualità del proprio sistema di produzione, al rispetto dell'ambiente, alla capacità di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, operando secondo criteri socialmente responsabili che rispettino i diritti umani.

Questo costante impegno ha portato Hana a dotarsi, nel corso degli anni, di un sistema di gestione della **Qualità Ambiente e Sicurezza** rispondente alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001:2015, 45001:2018 e 14001:2015.

Il rispetto di questi rigorosi standard ha reso possibile l'ottenimento dell'**attestazione SOA** che consente la partecipazione all'esecuzione di lavori pubblici per diversi importi e categorie. Come noto, l'attestazione SOA è rilasciata alle imprese che dimostrino di possedere idonei requisiti economici, tecnici e organizzativi, nonché i requisiti di "moralità" richiesti dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.).

Da sempre paladina della legalità e della moralità, Hana, inoltre, ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla **White List** della Prefettura di Milano per offrire ai propri Clienti e Fornitori le più ampie garanzie di solidità e moralità.

A coronamento di questo percorso virtuoso, Hana si è dotata di uno specifico **modello di organizzazione, gestione e controllo** ed adottare tutte le misure e le iniziative volte ad assicurarne l'attuazione ed il costante aggiornamento, nella convinzione che ciò costituisca un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, oltre che un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, attraverso l'adozione ed il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di:

(a) creare la consapevolezza in tutti coloro che operano, per conto della Società, nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati previsti dal Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;

(b) riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono, comunque, contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali, sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio);

(c) permettere alla Società di intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

Conseguentemente, l'Amministratore Unico ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello, non solo debba consentire ad Hana di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma debba tendere a migliorarne la *corporate governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

È, altresì, convinzione dell'Amministratore Unico che il Modello adottato, ferma restando la sua peculiare finalità e la necessaria conformità ai requisiti di legge, debba essere rapportato all'effettiva realtà aziendale, al fine di consentire un progressivo ed armonico processo di adeguamento del sistema di controlli interni e delle prassi aziendali.

Da ultimo, Hana ha:

i) aderito al **Codice Etico ANCE**, contenente misure chiare e condivise che penalizzano comportamenti illeciti, tutelando la concorrenza tra imprese e contribuendo a promuovere la crescita economica e culturale;

ii) aderito al "**Global Compact delle Nazioni Unite**", costituito da un insieme di principi fondamentali relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione;

iii) ottenuto il **Rating di Legalità** (2 stelle+), istituito dall'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, rilasciato solo agli operatori che si dimostrino rispettosi di

elevati standard di legalità e dotati di una gestione aziendale trasparente, etica e virtuosa;

iv) ottenuto la certificazione della **Parità di Genere**, a testimonianza dell'impegno profuso da Hana per ridurre il divario di genere, favorendo al contempo la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le opportunità di crescita economica;

v) introdotto una procedura **Whistleblowing** al fine di garantire un ambiente di lavoro in cui tutti possano segnalare responsabilmente eventuali violazioni delle norme vigenti, del Modello, del Codice Etico, della *policy* per la parità di genere e dei valori sociali.

2.2. Approvazione, attuazione ed integrazione del Modello

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono atti di competenza e di emanazione del vertice esecutivo societario.

L'Amministratore Unico della Società ha, pertanto, la responsabilità e, quindi, il potere di approvare, integrare e modificare, mediante apposita delibera, i principi cardine enunciati nel presente documento e nei relativi allegati.

Conseguentemente, anche le decisioni in merito a successive modifiche e integrazioni del Modello saranno di competenza dell'Amministratore Unico della Società, su impulso dell'Organismo di Vigilanza.

Sarà competenza dell'Amministratore Unico attivarsi e agire per l'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso, avvalendosi del supporto e delle segnalazioni dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Considerata la complessità delle materie trattate dal Modello e delle procedure funzionali alla sua piena attuazione, nella fase immediatamente successiva all'adozione del Modello, l'Amministratore Unico organizzerà delle sessioni periodiche ravvicinate dedicate all'integrazione ed all'implementazione del Modello, richiedendo il coinvolgimento ed il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

2.3. Gli obiettivi perseguiti da Hana con l'adozione del Modello

Al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, l'Amministratore Unico di Hana, a tutela della

posizione e dell'immagine sociale, delle aspettative degli *stakeholders* e del lavoro dei dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione ed all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto.

L'art. 6 del Decreto dispone che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati anche sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, nella predisposizione del presente documento, la Società ha tenuto conto, oltre che delle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche, delle Linee Guida predisposte da ANCE e da Confindustria.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato dalla Società rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida non ne inficiano la correttezza e la validità. Tali Linee Guida, infatti, per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta della Società.

2.4. Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati previste dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente procedurizzazione, il Modello si propone come finalità di:

(i) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'azienda;

(ii) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Hana in quanto (anche quando la Società fosse apparentemente in grado di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Hana intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;

(iii) consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono:

(i) l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole di comportamento e delle procedure istituite;

(ii) la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;

(iii) l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

(iv) la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;

(v) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

2.5. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali

Il Decreto contiene e descrive un elenco di reati presupposto (i "**Reati Rilevanti**") in costante aggiornamento.

Nel caso in cui la Società non abbia provveduto a dotarsi di un Modello, la commissione di un Reato Rilevante da parte di amministratori, dipendenti e/o collaboratori (i "**Destinatari**"), qualora sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, determina il sorgere della responsabilità amministrativa di quest'ultima, responsabilità che si affianca a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Conseguentemente, la Società sarà soggetta all'applicazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, di sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o revoca di quelli eventualmente già concessi) da parte del giudice penale, alle quali possono aggiungersi la confisca e/o la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali". Le Parti Speciali contengono e descrivono soltanto alcune delle fattispecie individuate a seguito di valutazione dei rischi e che, in concreto, potrebbero essere poste in essere in considerazione del tipo di attività svolta dalla Società.

Di conseguenza, sono stati tralasciati i reati – quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i delitti con finalità di terrorismo o eversione o i delitti contro la

personalità individuale – che, neanche in astratto, potrebbero essere posti in essere dai Destinatari nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni professionali e, comunque, nell'interesse e/o a vantaggio della Società.

In particolare, il Modello adottato dalla Società, in costante aggiornamento, è così strutturato:

(i) la presente "Parte Generale";

(ii) la "Parte Speciale A" riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del Decreto e realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione;

(iii) la "Parte Speciale B" copre la tipologia dei c.d. reati societari;

(iv) la "Parte Speciale C" concerne i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro;

(v) la "Parte Speciale D" copre i reati ambientali;

(vi) la "Parte Speciale E" attiene al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

(vii) la "Parte Speciale F" copre i reati di "Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio" di cui all'articolo 25 octies del Decreto, introdotti a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo), nonché della Direttiva 2006/70/CE (che ne reca misure di esecuzione).

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

(i) sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;

(ii) sulla reale efficacia e sulla effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di reati di cui al Decreto;

(iii) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Su di un piano più operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- predisporre un piano di informazione e di formazione per i Destinatari in ordine alle prescrizioni ed alle responsabilità derivanti dal Modello;
- la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- verificare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse allo stesso OdV;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- nell'ambito dei controlli demandati, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;

- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

3.2. Attività di reporting

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting:

(i) la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Unico;

(ii) la seconda, su base periodica (semestrale), nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti Organi o potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, trasmette all'Amministratore Unico, con cadenza annuale, una apposita Relazione (la "**Relazione Annuale dell'Organismo di Vigilanza**") illustrante l'attività di controllo svolta nell'esercizio di riferimento e le relative risultanze.

3.3. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all' attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, secondo le seguenti prescrizioni:

(i) devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

(ii) il flusso delle segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;

(iii) le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;

(iv) l'OdV agisce in modo da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

(v) l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole descrizione, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti i provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'Autorità Giudiziaria, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, relativi o dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate mediante comunicazione scritta (cfr. **Allegato A**), con le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: odv@hanasrl.it;
- per posta ordinaria all'indirizzo Hana S.r.l., Viale Cassiodoro, n. 12, Milano, alla c.a. Organismo di Vigilanza.

3.4. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è decisa e verificata di volta in volta dall'Organismo di Vigilanza e avrà lo scopo di informare i dipendenti dei contenuti del Modello e, in particolar modo, delle responsabilità che da esso derivano.

La formazione potrà essere affidata alle funzioni aziendali preposte ovvero a consulenti esterni.

Potranno, altresì, essere forniti a soggetti esterni ad Hana (fornitori, consulenti, subappaltatori) apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

4.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal CCNL Edilizia nonché dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, sono prescritti i seguenti provvedimenti:

(a) **rimprovero verbale o scritto** per il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio qualora non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;

(b) **multa non superiore a 3 ore** per il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, più volte un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni della Società;

(c) **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un massimo di tre giorni** per il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento delle attività nelle aree a

rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Hana arrechi un danno alla Società, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni comunicate dalla Società;

(d) **licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso** per il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

(e) **licenziamento senza preavviso** per il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per l'azienda.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate ai sensi di quanto previsto dalle norme disciplinari vigenti in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la sanzione disciplinare.

Per l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alle funzioni aziendali.

4.3. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV informerà l'Organo di Controllo e l'Assemblea dei Soci. Questi provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

4.4. Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o dai partner in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5. WHISTLEBLOWING

5.1. Premesse

Hana intende rafforzare all'interno della propria organizzazione il sistema di *Corporate Governance*, anche nella parte diretta a prevenire azioni o omissioni che:

- non siano in linea con i principi espressi dal Modello, con il Codice Etico, con la *policy* per la parità di genere, con la normativa vigente e, in generale, con le procedure di *compliance* adottate dalla Società; e/o
- possano danneggiare in modo significativo gli interessi d Hana

(collettivamente, le "**Violazioni**").

Hana, pertanto, intende garantire un ambiente di lavoro in cui tutti possano segnalare con responsabilità eventuali Violazioni, in conformità alla procedura Whistleblowing (la "**Procedura Whistleblowing**"), predisposta in ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. n. 24/2023, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

L'identità dei whistleblowers deve sempre essere mantenuta **riservata** e i whistleblowers **non devono incorrere in alcuna responsabilità**, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede una Violazione attraverso i canali di comunicazione.

5.2. Procedura Whistleblowing

Aspetti generali

La Procedura Whistleblowing definisce i c.d. canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi e l'elaborazione delle segnalazioni di possibili Violazioni. L'identità dei whistleblowers deve sempre essere mantenuta riservata e i whistleblowers non devono incorrere in alcuna responsabilità, sia essa civile, penale, amministrativa o lavorativa, per aver segnalato in buona fede una Violazione attraverso i c.d. canali di comunicazione.

Hana auspica che tutti collaborino a mantenere in azienda un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

Giova ricordare che Hana vieta le ritorsioni, dirette o indirette, nei confronti di chiunque segnali potenziali Violazioni, prevedendo in proposito provvedimenti sanzionatori di natura adeguata. Allo stesso tempo, Hana intende reagire prontamente nei confronti di coloro che, con dolo o colpa grave, segnalino Violazioni che si rivelino non esistenti.

L'organismo collegiale responsabile della gestione delle segnalazioni di whistleblowing (congiuntamente. il "**Whistleblowing Officer**") è composto da tre membri debitamente formati e pertanto incaricati di raccogliere le segnalazioni, confermarne il ricevimento e dare loro seguito, anche svolgendo l'istruttoria sulle stesse, assicurando al contempo la riservatezza di ogni informazione relativa al whistleblower, ai soggetti menzionati nella segnalazione e all'oggetto della stessa, al fine di garantire la riservatezza e prevenire potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura. Il Whistleblowing Officer ha anche la responsabilità di tenere aggiornato il whistleblower sull'andamento dell'indagine interna e di fornire un riscontro al whistleblower.

Il Whistleblowing Officer, che riceverà un'adeguata formazione e i relativi aggiornamenti in merito alla gestione delle segnalazioni, alla conduzione di indagini interne e ai requisiti di privacy, dovrà disporre annualmente di adeguate risorse finanziarie e organizzative per consentire il corretto svolgimento delle attività previste da questa Procedura.

I membri del Whistleblowing Officer sono, alla data di adozione della presente revisione del Modello:

i) Ing. Fabio Devisi, Amministratore Unico di Hana;

ii) Barbara Muranelli, OdV e Compliance Manager;

iii) Avv. Giuseppe Marino, Consulente legale esterno.

I componenti della Funzione di Riserva, sono, alla data di adozione della presente revisione del Modello:

i) Nadia Mandirola, Addetta all'amministrazione;

ii) Geom. Marco Arace, Impiegato tecnico.

Destinatari

Destinatari della presente Procedura sono i "whistleblowers", ossia tutti gli attuali o pregressi amministratori, soci, collaboratori e/o dipendenti di Hana, inclusi i candidati, i lavoratori in somministrazione, gli *stagers* e, in generale, tutti coloro che, pur non appartenendo ad Hana, operano o hanno operato direttamente o indirettamente con la Società (ad esempio, fornitori di beni e servizi, consulenti esterni, Clienti, ecc.) (congiuntamente, i "**Destinatari**" o anche i "**Segnalanti**").

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche agli Altri Soggetti Tutelati, come definiti di seguito.

In linea con quanto sopra, questa Procedura viene portata a conoscenza di tutti i Destinatari con mezzi di comunicazione appropriati, compresa la posta elettronica, dal Whistleblowing Officer. In particolare, questa Procedura sarà resa accessibile attraverso l'intranet aziendale e ne sarà data notizia tramite affissione di apposita circolare nella bacheca aziendale; inoltre, sarà disponibile anche a coloro che, pur non frequentando gli uffici di Hana, hanno un rapporto giuridico con lo Società in una delle forme sopra citate. Da ultimo, la medesima Procedura sarà inoltre presente in una sezione del sito web di Hana.

Segnalazioni

Affinché sia garantita la protezione ai sensi della Procedura Whistleblowing, la segnalazione – interna o esterna di informazioni – deve essere effettuata per iscritto (cfr. **Modello B**) e/o in qualsiasi altro formato prescritto ai sensi della presente Procedura ("**Segnalazione Protetta**").

Una segnalazione è una Segnalazione Protetta se il whistleblower:

i) aveva ragionevoli motivi per ritenere che le informazioni sulle Violazioni fossero vere al momento della segnalazione; e

ii) ha effettuato la segnalazione internamente o esternamente.

Le tutele conferite da questa Procedura e ai sensi della normativa rilevante non si applicano a un whistleblower che divulghi consapevolmente informazioni che sa o dovrebbe ragionevolmente sapere essere false.

Nel caso in cui un whistleblower abbia effettuato una Segnalazione Protetta esternamente o internamente in buona fede e risulti che si sia sbagliato sulla sua rilevanza o che la persona che ha fatto la segnalazione non abbia rispettato appieno i requisiti procedurali stabiliti da questa Procedura, a tale whistleblower saranno comunque garantite le relative tutele qui stabilite.

Tutti i Destinatari sono invitati a segnalare le Violazioni, ossia azioni, comportamenti o omissioni aventi le caratteristiche sopra illustrate.

Tra le Violazioni rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

(i) la violazione della normativa antiriciclaggio;

(ii) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

(iii) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

(iv) gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o di quelli nazionali che li attuano;

(v) gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;

(vi) gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, compresa la diffusione di informazioni privilegiate e/o le violazioni delle norme in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia fiscale o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile.

Seguono esempi di potenziali fatti o azioni da segnalare:

- un soggetto non ha adempiuto, non sta adempiendo o è probabile che non adempia a un obbligo legale a cui è soggetto; oppure
- la salute o la sicurezza di un individuo è stata, è o può essere messa in pericolo; oppure
- è stato commesso, ne è in corso la commissione o vi è motivo per ritenere che stia per essere commesso un reato.

Le segnalazioni devono essere effettuate in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione, o quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave. In particolare, sarà sanzionato l'invio di qualsiasi comunicazione che risulti infondata sulla base di elementi oggettivi e che sia, sempre sulla base di elementi oggettivi, effettuata al solo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona oggetto della segnalazione.

La segnalazione non deve riguardare reclami, pretese o richieste relative a un interesse di natura personale (cioè, che riguardino esclusivamente i singoli rapporti di lavoro/collaborazione del whistleblower o il rapporto di lavoro/collaborazione con figure sovraordinate) e, pertanto, non deve essere utilizzata per scopi puramente personali (es. reclami relativi al trattamento economico).

La segnalazione deve fornire gli elementi che consentano al Whistleblowing Officer di effettuare i controlli necessari per valutare la fondatezza della segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve essere sufficientemente circostanziata e, per quanto possibile, fornire le seguenti informazioni, insieme a qualsiasi documentazione di supporto:

- descrizione chiara e completa della Violazione alla base della segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e la relativa condotta;
- dati anagrafici o altri elementi (ad esempio, posizione ricoperta, funzione/area di appartenenza) che consentano di identificare la persona che avrebbe compiuto la Violazione;
- eventuali terzi coinvolti o potenzialmente danneggiati;

- indicazione di eventuali altre persone in grado di fornire informazioni sui fatti alla base della segnalazione;
- qualsiasi altra informazione che possa risultare utile per stabilire i fatti riportati.

L'identità del whistleblower che effettua la Segnalazione Protetta e l'identità degli Altri Soggetti Tutelati (come definiti di seguito) saranno sempre confidenziali e qualsiasi comunicazione in relazione alla presunta o effettiva condotta illecita (compresa la segnalazione stessa e/o qualsiasi comunicazione al riguardo) non dovrà includere i dati identificativi o qualsiasi altro dettaglio che possa portare all'identificazione del whistleblower che ha effettuato la segnalazione o degli Altri Soggetti Tutelati.

Le segnalazioni che omettono uno o più degli elementi sopra indicati saranno prese in considerazione qualora siano sufficientemente circostanziate da consentire un'effettiva verifica e revisione dei fatti segnalati, se del caso, attraverso l'interlocuzione – per il tramite della piattaforma adottata - con il whistleblower e/o i terzi indicati nella segnalazione e/o con altri mezzi.

Non saranno consentite segnalazioni in forma anonima, cioè prive di qualsiasi elemento che consenta – nei casi previsti dalla legge – di identificarne l'autore.

Coerentemente con le previsioni normative e con il proprio Modello, Hana ha ritenuto di attribuire al Whistleblowing Officer, oltre all'attività di ricezione, anche quelle di esame e valutazione delle segnalazioni. Tale attività di esame e di valutazione può essere effettuata da parte del Whistleblowing Officer anche con il supporto di consulenti esterni, adeguatamente qualificati.

Qualora un membro del Whistleblowing Officer sia il presunto responsabile della violazione o abbia un potenziale interesse correlato alla Segnalazione tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, le attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni saranno svolte dalla "Funzione di riserva".

Destinatari delle segnalazioni

Il destinatario delle segnalazioni è il Whistleblowing Officer, dotato delle necessarie competenze di gestione delle segnalazioni, anche attraverso una formazione dedicata.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quelli sopra individuati (ad esempio, al superiore gerarchico) e/o con canali diversi da quelli indicati al precedente paragrafo chi riceve la segnalazione invita il whistleblower ad inoltrare la segnalazione con le modalità previste da questa Procedura, informandolo che solo le segnalazioni inoltrate in questo modo saranno considerate Segnalazioni Protette. Laddove, tuttavia, il whistleblower dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla legge o da questa Procedura, o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al

Whistleblowing Officer utilizzando uno dei canali sopra indicati, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Indagine sulle segnalazioni

Qualsiasi attività di indagine sarà condotta nel più breve tempo possibile. Entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione, il Whistleblowing Officer fornirà un riscontro al whistleblower in merito alla ricezione della segnalazione e alle tempistiche previste per le attività istruttorie. Il Whistleblowing Officer potrà fornire queste informazioni in un rapporto scritto, oppure potrà decidere di organizzare un incontro con il whistleblower. Tale riunione va documentata dal Whistleblowing Officer.

Entro 3 mesi dalla data della segnalazione, dovrà essere fornito al whistleblower un riscontro sull'esito dell'indagine. Qualora, per ragioni oggettive legate alla complessità dell'indagine, quest'ultima non si concluda entro tale termine, il Whistleblowing Officer fornirà comunque al whistleblower un riscontro sulle attività in corso e sui primi esiti dell'indagine, riservandosi di fornire un ulteriore riscontro quando le attività saranno concluse. In ogni caso, il contenuto di tali *feedback* non deve pregiudicare eventuali azioni intraprese in conseguenza dell'indagine.

Nell'ambito dell'indagine interna, il Whistleblowing Officer può richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante. I Segnalanti devono, per quanto possibile, collaborare per soddisfare qualsiasi ragionevole richiesta di chiarire fatti e/o circostanze e di fornire informazioni (aggiuntive). La mancanza di informazioni e/o la riluttanza del whistleblower a collaborare possono costituire motivo per cui il Whistleblowing Officer decida di concludere che non vi siano ragioni concrete per procedere.

Il Whistleblowing Officer registra la segnalazione, garantendo la tracciabilità e la corretta archiviazione della documentazione anche nelle fasi successive.

Il Whistleblowing Officer classifica le segnalazioni in:

i) Segnalazioni non pertinenti: ne verrà informato il whistleblower;

ii) Segnalazioni in malafede: verranno valutate dall'organo competente per il possibile avvio di una procedura sanzionatoria e/o, in caso di collaboratori esterni, la possibile risoluzione del rapporto;

iii) Segnalazioni rilevanti: verrà avviata la fase di indagine.

La fase di indagine si sostanzia nell'esecuzione di controlli mirati sulle segnalazioni, che consentono di individuare, analizzare e valutare gli elementi che confermano l'attendibilità dei fatti segnalati. Il Whistleblowing Officer valuterà attentamente la possibilità di coinvolgere professionisti esterni per assistere nella fase di indagine e:

i) garantisce il pieno rispetto dei requisiti di riservatezza;

ii) garantisce che la verifica sia condotta in modo diligente, equo e imparziale;

iii) può avvalersi di consulenti tecnici (come professionisti esterni o specialisti interni alla Società).

Esito dell'indagine

La fase di indagine può concludersi con:

- esito negativo, nel qual caso la segnalazione viene archiviata;
- esito positivo: in tal caso il Whistleblowing Officer trasmetterà l'esito dell'indagine agli organi competenti dell'organizzazione perché possano adottare le necessarie misure anche disciplinari.

Il feedback sarà fornito al whistleblower a conclusione dell'indagine.

5.3. Tutela del whistleblower

Hana garantisce la massima riservatezza sull'identità del whistleblower, del soggetto segnalato e dei soggetti altrimenti indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'integrità dei suddetti soggetti, anche al fine di garantire che il whistleblower non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione e/o discriminazione, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati a terzi non coinvolti nel processo di gestione della segnalazione disciplinato dalla presente Procedura.

Ad eccezione dei casi in cui sia ipotizzabile una responsabilità del whistleblower, l'identità di quest'ultimo deve essere protetta in conformità alla legge. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del whistleblower non può essere rivelata, senza il suo esplicito consenso. La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce grave violazione della Procedura Whistleblowing e dà luogo all'applicazione di adeguate misure sanzionatorie.

Gli stessi requisiti di riservatezza si applicano anche alle persone coinvolte / menzionate nella segnalazione.

Il whistleblower che ritenga di aver subito una condotta ritorsiva a seguito di una segnalazione fatta in precedenza può comunicare all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**") qualsiasi forma di ritorsione che ritenga di aver subito.

Gli atti compiuti in violazione del divieto di ritorsione di cui sopra sono nulli.

Come già accennato, oltre alla protezione garantita al whistleblower, le misure di protezione di cui sopra saranno garantite anche nei confronti dei seguenti individui/entità, denominati "**Altri Soggetti Tutelati**":

(a) facilitatori (ossia coloro che assistono il whistleblower nel processo di segnalazione, operando nello stesso contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);

(b) persone che si trovano nello stesso contesto lavorativo del whistleblower e che sono legate a lui da un rapporto affettivo o familiare stabile entro il quarto grado (ad esempio, parenti);

(c) i colleghi del whistleblower che lavorano nel suo stesso contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto regolare e corrente;

(d) entità di proprietà del whistleblower, nonché entità che operano nello stesso contesto lavorativo del whistleblower;

(e) altre persone, come specificato nelle leggi applicabili a livello locale.

5.4. Responsabilità del whistleblower

Come anticipato in precedenza, adeguati provvedimenti sanzionatori possono essere applicati al Destinatario che effettua segnalazioni con dolo o colpa grave, in conformità con le previsioni applicabili, incluso il codice deontologico forense e, per il personale dipendente, il Codice Disciplinare.

Eventuali forme di abuso del sistema di segnalazioni, quali segnalazioni pretestuose, calunniose o diffamatorie e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di whistleblowing, sono altresì soggette ai medesimi provvedimenti sanzionatori.

5.5. Segnalazione esterna

Nel caso in cui il whistleblower abbia:

- già effettuato una segnalazione interna di cui sopra che non ha avuto seguito entro i termini stabiliti dalla Procedura; oppure
- ragionevoli motivi per ritenere che, se facesse una segnalazione interna, questa non avrebbe un seguito efficace o che la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di ritorsioni; oppure

- ragionevoli motivi per ritenere che la Violazione possa rappresentare un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna ("**Segnalazione Esterna**") all'ANAC. Anche questa è considerata una Segnalazione Protetta.

La segnalazione può avvenire in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale implementato dall'ANAC e reperibile al seguente indirizzo internet:

https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/

ANAC garantirà la massima riservatezza dell'identità del whistleblower, della persona coinvolta e di quella altrimenti menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

5.6. Tracciabilità, archiviazione e trattamento dei dati personali

La documentazione utilizzata nello svolgimento delle attività (anche nel caso di segnalazioni non pertinenti e segnalazioni alla Funzione di Riserva) sarà conservata dal Whistleblowing Officer in un apposito archivio informatico gestito con modalità confidenziali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario all'evasione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia, salvo il manifestarsi di specifiche esigenze tese alla difesa o tutela di diritti e/o legittimi interessi di Hana o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi. Al termine del periodo di conservazione la documentazione sarà cancellata.

Quando, su richiesta del whistleblower, la segnalazione viene fatta oralmente in un incontro faccia a faccia con il Whistleblowing Officer, quest'ultimo, con il consenso del whistleblower, documenta l'incontro tramite registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto o tramite verbale. In caso di verbale, il whistleblower può verificare, correggere e confermare il verbale della riunione con la propria firma.

I dati personali che non sono manifestamente rilevanti per il trattamento di un rapporto specifico non saranno raccolti o, se accidentalmente raccolti, saranno cancellati senza indebito ritardo.

5.7. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati

Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il processo di Segnalazione disciplinato nella presente Procedura è Hana S.r.l. (di seguito, il "**Titolare**") ai sensi e per gli effetti del Reg EU 2016/679 ("**GDPR**").

Il Titolare tratta i dati personali contenuti nella Segnalazione per le finalità individuate dalla presente Procedura, tramite i soggetti deputati ed autorizzati, nei limiti delle prescrizioni normative, vale a dire, per la raccolta, gestione e analisi delle Segnalazioni pervenute sia con modalità informatiche che manuali.

Per il perseguimento delle finalità indicate, i dati personali eventualmente contenuti nelle Segnalazioni saranno raccolti, trattati e gestiti dal Whistleblowing Officer, quale funzione responsabile della presente policy, nonché dagli eventuali soggetti che concorrono alla corretta esecuzione della stessa, autorizzati al trattamento o nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR. Detti soggetti saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

Il Titolare potrà inoltre comunicare, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento, i dati personali raccolti a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- Autorità competenti. Tali soggetti agiranno quali titolari autonomi del trattamento;
- Società/Enti/associazioni che svolgono, a titolo esemplificativo, attività di consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc., che agiranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi titolari, o di responsabili del trattamento sulla base di uno specifico accordo sul trattamento dei dati personali concluso ai sensi dell'art. 28 GDPR.

5.8. Diritti in materia di protezione dei dati del whistleblower, del segnalato e degli altri soggetti tutelati

Al whistleblower, al segnalato e agli Altri Soggetti Tutelati coinvolti nella Segnalazione e nel relativo procedimento (c.d. "**Interessati**"), la normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce, salve le limitazioni individuate dalle pertinenti disposizioni di legge e, in particolare, dall'art. 2-undecies del D. Lgs. n. 196/2003, specifici diritti quali.

a) Diritto di accesso: vale a dire il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di dati personali in questione; (iii) i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; (iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; (v) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (vi) qualora i dati non siano raccolti presso di lei, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine. Resta inteso che anche in caso di diritto di accesso, qualora ne ricorrano i presupposti, il Titolare garantisce la tutela dell'identità degli Interessati.

b) Diritto di rettifica e cancellazione: nei casi previsti dalle applicabili disposizioni di legge, l'Interessato può esercitare il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti. L'Interessato ha altresì il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali se sussiste uno dei seguenti motivi: (i) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii) i dati sono trattati illecitamente; (iii) si è opposto all'attività di trattamento e non c'è un motivo legittimo prevalente; (iv) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

c) Diritto alla limitazione del trattamento: l'Interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento nei seguenti casi: (i) per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza dei dati di cui l'interessato ha contestato l'esattezza; (ii) in caso di trattamento illecito dei dati personali; (iii) anche nel caso i dati personali non sono necessari per le finalità del trattamento, qualora vengano trattati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) per il periodo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto alla sua richiesta di opposizione al trattamento.

d) Diritto di opposizione: l'Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali realizzati sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR.

e) Diritto di presentare un reclamo e/o un ricorso: l'Interessato ha il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o un ricorso all'autorità giudiziaria, qualora i suoi diritti in materia di trattamento dei dati si reputino violati.

5.9. Sistema sanzionatorio

Il Codice Disciplinare cui si è fatto riferimento nella Procedura Whistleblowing è quello adottato da Hana e disponibile nella intranet aziendale oltre che sul sito internet della Società. Gli altri provvedimenti sanzionatori cui si è fatto riferimento in questa Procedura possono avere carattere contrattuale e/o essere di fonte normativa (es. responsabilità civile e/o penale).

Allegato A

Modulo di segnalazione all'OdV

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Hana S.r.l..

Autore del comportamento oggetto della segnalazione:

_____

Descrizione del comportamento che origina la segnalazione:

_____
_____
_____

Dati del Segnalante:

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione aziendale:

_____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data

_____

Firma

_____

Allegato B

Modulo di segnalazione al Whistleblowing Officer

Segnalazione della commissione di: i) violazioni dei principi espressi dal Modello di Organizzazione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001, del Codice Etico, della policy per la parità di genere, della normativa vigente, delle procedure di compliance adottate dalla Società; e/o ii) condotte che possano danneggiare in modo significativo gli interessi d Hana.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione:

_____

Descrizione del comportamento che origina la segnalazione:

_____
_____
_____

Dati del Segnalante:

Nome: _____

Cognome: _____

Posizione aziendale:

_____

Telefono: _____

E-Mail: _____

Data

_____

Firma

_____

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “A”

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1. Quadro normativo

I reati contemplati all'art. 24 del Decreto che interessano ai fini dell'applicazione del Modello sono i seguenti:

- **Truffa (art. 640 cod. pen.)**: *Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

  1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

  2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

  2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);

  2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis cod. pen.):** *Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.):** *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di*

informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)**: *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

- **Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)**: *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)**: *Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.*

  La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

- **Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)**: *Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

  Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

  Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

  Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)**: *Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

  Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)**: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

I reati contemplati all'art. 25 del Decreto che interessano ai fini dell'applicazione del Modello sono i seguenti:

- **Concussione (art. 317 cod. pen.):** *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

- **Corruzione per l'esercizio della Funzione (art. 318 cod. pen.)**: *Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.)**: *Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)**: *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)**: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,*

denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

- ***Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)***: *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all´incaricato di un pubblico servizio.*

  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)**: *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

  Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

  La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.)**: *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

  1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

  2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**: *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra*

mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

- **Peculato (art. 314 c.p.)**: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

  Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**: *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

- **Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)**: *Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il*

possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.

1.2. Aree di Rischio

Dall'analisi dei rischi condotta da Hana, tenuto conto della molteplicità dei rapporti che intercorrono con la Pubblica Amministrazione, è emerso che le aree di attività potenzialmente a rischio, ai fini della presente Parte Speciale "A" (le "**Aree di Rischio**"), potrebbero essere le seguenti:

(i) la partecipazione a procedure di gara o negoziazione diretta indette da Enti pubblici;

(ii) la gestione dei rapporti e/o contatti, anche istituzionali, con la Pubblica Amministrazione e/o con soggetti pubblici;

(iii) la gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico – anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza – a cui viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale "A" si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti (gli "**Esponenti Aziendali**") operanti nelle Aree di Rischio nonché da collaboratori esterni o partner (i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

I divieti di carattere generale appresso indicati si applicano sia agli Esponenti Aziendali in via diretta sia ai collaboratori esterni o partner in forza di apposite clausole contrattuali.

É fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto). Sono altresì proibite le violazioni ai principi di comportamento ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale "A".

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

(a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;

(b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Hana). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi "istituzionali" di Hana si caratterizzano in quanto volti a promuovere il marchio della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche;

(c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della pubblica amministrazione che possano determinare le conseguenze descritte al punto (b);

(d) effettuare prestazione nei confronti dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito;

(e) riconoscere compensi nei confronti dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

(f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

(g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

1.4. Procedure

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati al precedente punto 1.3, devono essere rispettate le procedure qui di seguito descritte, nonché le norme di comportamento e le regole ed i principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello:

1. agli Esponenti Aziendali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Hana deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante apposita delega scritta;
2. di qualunque criticità o conflitto di interessi che sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere informato l'Organo di Vigilanza con nota scritta;
3. i contratti con i collaboratori esterni e partner devono: (i) essere definiti per iscritto; (ii) contenere clausole che tengano conto di quanto indicato nel prosieguo del presente paragrafo ed in particolare contenere clausole standard finalizzate al rispetto del Decreto; (iii) specificare espressamente eventuali deleghe a trattare con la Pubblica Amministrazione;
4. nei contratti con i collaboratori esterni e i partner deve sempre essere presente una dichiarazione dei medesimi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società; (ii) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati dal Decreto;
5. nei contratti con i collaboratori esterni e partner deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme del Decreto (es. clausole risolutive espresse, ecc).

1.5. Norme di comportamento

1. sono di norma vietate operazioni di pagamento effettuate in contanti, salvo casi di documentata necessità e per importi non superiori a 500 €;
2. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e non reticenti; in caso di ottenimento deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di utilizzazione dei fondi ottenuti;
3. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su

adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente ai propri superiori eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

4. alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Nel caso il verbale evidenziasse criticità, l'OdV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione aziendale coinvolta.

Sono fatte salve in ogni caso le eventuali procedure di maggior tutela adottate da Hana per lo svolgimento di attività connesse alle proprie aree a rischio.

1.6. Singole operazioni a rischio

Di ogni operazione nelle aree di attività a rischio di cui al precedente paragrafo 1.2, occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile della funzione aziendale competente o delegato, che gestisce materialmente l'operazione a rischio (il "**Responsabile Interno**") diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio ed è responsabile dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento da espletare.

Per ogni operazione a rischio deve essere compilata dal Responsabile Interno un'apposita Scheda Evidenza (la "**Scheda**") da aggiornarsi nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine della "*check list*" (**Allegato A**) da cui risulti:

a. la descrizione dell'operazione a rischio;

b. la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;

c. il nome del Responsabile Interno dell'operazione con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

d. il nome degli eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno a cui, fermo restando la responsabilità di quest'ultimo, vengono delegate alcune funzioni (i "**Sub Responsabili Interni**") con

l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

e. la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

f. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione;

g. l'indicazione di eventuali collaboratori esterni incaricati di assistere la Società nel compimento della singola operazione;

h. la dichiarazione rilasciata dai collaboratori esterni, secondo lo schema di cui all'**Allegato B**, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

i. indicazione di eventuali partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione;

j. la dichiarazione rilasciata dai suddetti partner, secondo lo schema di cui all'Allegato B, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

k. altri elementi o circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali ad esempio movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

1. informare l'OdV in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della scheda;

2. tenere a disposizione dell'OdV la Scheda stessa ed i documenti allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;

3. dare informativa all'OdV della chiusura dell'operazione; di tale chiusura deve essere fatta annotazione, a cura del Responsabile interno, nella scheda.

É demandato all'Organismo di Vigilanza, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza ed in mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza dei requisiti della dichiarazione di cui ai punti h. e j..

Tale deroga sarà possibile quando l'Amministratore Unico e l'Organismo di Vigilanza abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (consulente o partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio per la Società.

L'Organismo di Vigilanza predisporrà ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

1.7. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Con specifico riferimento alla presente Parte Speciale, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

(i) verificare la puntuale e corretta applicazione di procedure operative ed amministrative standard relative ai comportamenti da osservare nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della pubblica amministrazione (elenco in **Allegato C**), nonché procedere alla revisione periodica delle stesse al fine di accertarne il permanere della validità, proponendo all'Ente aziendale competente l'eventuale necessità di aggiornamento delle medesime;

(ii) verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;

(iii) verificare periodicamente la validità delle procedure standard di cui sopra e curarne l'eventuale aggiornamento;

(iv) verificare l'attuazione dei meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi dei collaboratori esterni o dei Partner, ecc.) qualora si accertino violazioni alle prescrizioni.

Sulle funzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza in generale si rinvia alla Parte Generale del Modello.

1.8. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L’Organismo di Vigilanza valuterà l’integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello Organizzativo e della legge.

ALLEGATO A

SCHEDA DI EVIDENZA (Rapporti con la Pubblica Amministrazione)

A cura di:

_____

(nominativo e carica del Responsabile Interno; data inizio operazione)

Attività:

_____

(descrizione dell'operazione)

Ente Pubblico/Ufficio:

_____

(specificare)

Sub-responsabile Interno:

_____

(nominativo e carica del Sub-responsabile Interno)

Descrizione: _____

_____

(principali iniziative/adempimenti dell'operazione)

Collaboratori esterni: _____

(specificare)

Partner:

_____

(specificare)

Procedura interna:_____

(specificare eventuali adempimenti svolti)

Esito operazione: _____

(descrizione; data termine operazione)

Note:

(specificare)

Allegati:

(specificare)

ALLEGATO B

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001 (da inserire nel contratto)

Il sottoscritto _____dichiara:

a) di essere pienamente a conoscenza degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'attività in favore della Società;

b) di essere pienamente a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, dei relativi obblighi e delle implicazioni per la Società.

In particolare, è consapevole che, è fatto divieto:

a) di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione);

b) di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;

c) di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato,

e di essere altresì a conoscenza degli adempimenti richiesti dalla Società per lo svolgimento dell'incarico.

Le parti concordano che la violazione dei suddetti divieti od obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ALLEGATO C

Elenco delle principali procedure operative ed amministrative standard applicabili alla parte speciale "A" del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.LGS. 231/2001(*)

SOP/SAP n.	Titolo
03.0002	Gare e offerte
06.0001	Qualificazione e sorveglianza dei fornitori
06.0003	Gestione ordini di acquisto
06.0013	Contratti di consulenza
22.0006	Autorizzazioni alla firma
22.0012	Gestione degli omaggi
22.0014	Organizzazione congressi
22.0015	Poteri di firma
22.0022	Scelta del fornitore e deroga alla competizione tra fornitori

(*) L'elenco delle procedure deve intendersi esemplificativo e non esaustivo e comprendente sin da ora qualsiasi ulteriore modifica delle stesse di volta in volta curato dall'ente sociale preposto.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

2. REATI SOCIETARI

2.1. Quadro normativo

L'articolo 25-ter del Decreto recita come segue:

"In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

c) […];

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società

controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

s-ter)[2] *per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote".*

I reati contemplati nell'art. 25-*ter* del Decreto che interessano ai fini dell'applicazione del Modello sono i seguenti:

- **<u>False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)</u>:** *Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti*

[2] La lettera s-ter) è stata inserita nell'elenco dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, nel novero dei reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, dall'art. 55 del D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023.

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**: *Gli amministratori che, occultando documento o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a Euro 10.329.*

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)**: *Gli amministratori che, fuori dal caso di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

- **Illegale ripartizione degli utili e del le riserve (art. 2627 cod. civ.)**: *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punti con l'arresto fino ad un anno.*

  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)**: *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuite per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

  La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società

controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)**: *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  Il risarcimento dei danni ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)**: *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982 , n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".*

  All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: codice civile sono inserite le seguenti: e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

- **Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi (art. 2630 cod. civ.)**: *Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.*

  Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

- **Omessa convocazione dell'assemblea (art. 2631 cod. civ.)**: *Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci*

nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**: *Gli amministratori o i soci che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**: *I liquidatori che ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Infedeltà patrimoniale (art. 2634 cod. civ.)**: *Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

  In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.

- **<u>Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)</u>**: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

  Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

  Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

  Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

  Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

- **<u>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ.)</u>**: *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,*

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**: *Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
- **Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**: *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**: *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per consto terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. n. 19/2023)**: *Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

  In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

2.2. Aree di Rischio

In relazione ai reati e alle relative condotte indicate al punto 2.1 (fatta eccezione per il reato di "Corruzione tra privati", per cui v. *infra*) è emerso che le aree ritenute a rischio ai fini della presente Parte Speciale "B" (le "**Aree di Rischio**") potrebbero essere le seguenti:

(i) predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci ed al mercato in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, ecc.);

(ii) gestione dei rapporti con i consulenti incaricati dell'attività di revisione;

(iii) operazioni relative al capitale sociale.

Con particolare e specifico riferimento al reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 c.c.) e al reato di "Istigazione alla corruzione tra privati" (art. 2635 bis c.c.) le Aree di R ischio potrebbero le seguenti:

(iv) la partecipazione a licitazioni private per l'assegnazione di commesse, di concessioni o di altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;

(v) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito;

(vi) la gestione delle ispezioni degli enti certificatori privati;

(vii) in generale, la struttura degli acquisti e delle vendite da e verso società private;

(viii) la gestione e selezione dei fornitori di beni e servizi;

(ix) la gestione, negoziazione e stipula di contratti, accordi, convenzioni, partnership con soggetti privati.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Hana – anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza – al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.3. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale "B" si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti o da persone sottoposte alla vigilanza di questi, ivi inclusi dipendenti (gli "**Esponenti Aziendali**") operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni o partners (i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale "B" è che tutti i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale "B", i Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, devono conoscere e rispettare:

1. le procedure/linee guida aziendali, le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
2. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di "reporting";
3. i principi contabili nazionali ed internazionali;
4. le normative delle autorità pubbliche di vigilanza;
5. in generale, la normativa applicabile.

É fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-ter del Decreto;

sono altresì proibite le violazioni ai principi di comportamento ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale “B”.

I Destinatari, nell’ambito delle attività dagli stessi svolte, hanno l’espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto ai Destinatari:

- con riferimento al precedente <u>punto 1</u>:
    a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
    b. omettere dati ed informazioni richieste dalle normative in vigore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- con riferimento al precedente <u>punto 2</u>
    c. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
    d. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
    e. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

f. procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento di capitale sociale;

- con riferimento al precedente punto 3

g. tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione da parte dei consulenti incaricati dell'attività di revisione.

Con particolare e specifico riferimento al reato di "Corruzione tra privati" (art. 2635 cod. civ.) è fatto divieto ai Destinatari di:

a. effettuare elargizioni in denaro in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori di società private (fornitori, clienti o concorrenti);

b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di omaggio offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a Hana). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori di società private (fornitori, clienti o concorrenti), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi "istituzionali" di Hana si caratterizzano in quanto volti a promuovere il marchio della Società. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche;

c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori di società private (fornitori, clienti o concorrenti) che possano determinare le conseguenze descritte al punto b.;

d. effettuare prestazione nei confronti dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito;

e. riconoscere compensi nei confronti dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

f. effettuare elargizioni in denaro ovvero accordare altri vantaggi ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori di istituti di credito al fine di conseguire erogazioni, contributi o finanziamenti.

2.4. Procedure

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti e degli obblighi sopra elencati, si indicano qui di seguito le procedure specifiche che devono essere rispettate da tutti i Destinatari, ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti:

a. il Rappresentante Legale della Società è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione della società stessa;

b. identificazione del personale interno preposto alla trasmissione della documentazione ai consulenti incaricati dell'attività di revisione;

c. la documentazione relativa alle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni o scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti sopra elencati con specifico riferimento al reato di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", devono essere rispettate, le procedure qui di seguito descritte, le norme di comportamento oltre alle regole e ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello:

1. agli Esponenti Aziendali che intrattengono rapporti con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori di società private (fornitori, clienti o concorrenti) per conto di Hana deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante apposita delega scritta;

2. di qualunque criticità o conflitto di interessi che sorga nell'ambito del rapporto con società private (fornitori, clienti o concorrenti) deve essere informato l'Organo di Vigilanza con nota scritta;

3. i contratti con i collaboratori esterni e partner devono: (i) essere definiti per iscritto; (ii) contenere clausole che tengano conto di quanto indicato nel prosieguo del presente paragrafo ed in particolare contenere clausole

standard finalizzate al rispetto del Decreto;

4. nei contratti con i collaboratori esterni e i partner deve sempre essere presente una dichiarazione dei medesimi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società; (ii) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati dal Decreto;

5. nei contratti con i collaboratori esterni e partner deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme del Decreto (es. clausole risolutive espresse, ecc.).

2.5. Norme di comportamento

Ad integrazione delle procedure sopra indicate, trovano applicazione le seguenti norme di comportamento:

1. sono di norma vietate operazioni di pagamento effettuate in contanti, salvo casi di documentata necessità e per importi non superiori a **€ 500,00**;

2. sono di norma vietate qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; sulla base di quanto precede, sono unicamente consentiti regalie, omaggi e benefici di modico valore (indicativamente, da intendersi tali quelli di valore uguale od inferiore ad **€ 50,00** o moneta equivalente) e gli omaggi istituzionali di Hana, tali da intendersi quelli forniti dalla Società stessa e volti a promuovere il marchio della medesima;

3. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente ai propri superiori eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Sono fatte salve in ogni caso le eventuali procedure di maggior tutela adottate da Hana per i reati di cui alla Parte Speciale A per quanto compatibili nonché le procedure adottate per lo svolgimento di attività connesse alle proprie aree a rischio.

2.6. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari di cui alla presente Parte Speciale B, sono i seguenti:

a. con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio è sottoposto a verifica di consulenti incaricati dell'attività di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

   - monitora l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni;
   - esamina eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;

b. con riferimento alle altre attività a rischio:

   - verifica periodicamente l'adempimento delle formalità previste dalla vigente normativa societaria.

2.7. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello Organizzativo e della legge.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE "C"

NORME IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3. NORME IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1. Quadro normativo

L'elenco delle fattispecie di cui all'articolo 25 *septies* del Decreto (che rinvia ai reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale) è il seguente:

- **Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.):** *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

  Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

  Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

- **Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.)**: *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

  Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

  Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

  Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o

relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il D.Lgs. n. 81/2008, in merito ai Modelli di organizzazione e di gestione, all'art. 30 indica:

"1. *Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle

condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.".

Altre norme di riferimento sono le seguenti:

- Legge n. 123 del 03/08/2007 – Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.
- Legge n. 248 del 04/08/2006 - Art. 36 bis - Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Determinazione n. 4 del 26/07/2006 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.
- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- D.Lgs. n. 195 del 10/04/2006 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici

(rumore).

- Circolare Min. Lavoro n. 11 del 04/04/2006 - Art. 30 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi - Elenco delle autorizzazioni ministeriali rilasciate per la costruzione e l'impiego dei ponteggi metallici fissi.
- Legge n. 51 del 23/02/2006 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative -- L'art. 39-septies fissa in tre mesi la durata del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
- D.M. n. 388 del 15/07/2003 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo n. 235 del 08/07/2003 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
- Decreto Legislativo n. 195 del 23/06/2003 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.
- Decreto Legislativo n. 233 del 12/06/2003 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.
- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- D.M. 17/1/1997 - Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.
- D.Lgs. 2/1/1997 n. 10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 93/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
- D.L. 14/8/1996 n. 493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
- D.L. 19/3/1996 n. 242 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19/9/1994, n.

626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- D.L. 25/11/1995 n. 500 - Proroga dei termini previsti dal D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.L. 19/9/1994 n. 626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- D.M. 16/2/1982 - Modificazioni del Decreto Ministeriale 27/9/1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- D.P.R. 19/3/1956 n. 303 - Norme generali per l'igiene del lavoro.
- D.P.R. 27/4/1955 n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il sistema normativo sopra indicato impone che tutti i Destinatari, nella misura del loro coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nelle aree a rischio, mantengano comportamenti conformi a quanto prescritto dalle leggi e dal regolamento aziendale interno in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, nello svolgimento delle attività aziendali, oltre alle regole di cui al Modello di Organizzazione della Società ed alla presente Parte Speciale "C", i Destinatari, nell'ambito dei rispettivi compiti, devono conoscere e rispettare i principi generali di comportamento, che sono di seguito ripresi:

1. le procedure/linee guida aziendali, le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della protezione e prevenzione infortuni;
2. le norme inerenti l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione;
3. le leggi, norme e direttive nazionali ed internazionali relativi alla corretta prevenzione infortuni e protezione della salute e dell'igiene nei luoghi di lavoro;
4. le normative delle autorità pubbliche di vigilanza e degli enti di controllo in materia di salute e igiene sul lavoro;
5. in generale, la normativa applicabile.

È fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, concorrano alle violazioni dalle quali possono scaturire, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*septies* del decreto anche in assenza di danno; sono altresì proibite le violazioni ai principi di comportamento ed alle procedure aziendali previste nella Parte Speciale "D".

I Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, hanno l'espresso obbligo di rispettare i principi generali derivanti dalle disposizioni europee (Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, Gazzetta ufficiale n. L. n. 183 del 29/06/1989) recepite dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. e successivamente dal D.Lgs. n. 81/2008, riportate per ogni Destinatario nel Modello di Organizzazione – Parte Speciale C.

3.2. Regole di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, fermo restando quanto disciplinato dalle procedure aziendali, è espressamente vietato ai destinatari di:

1. non coinvolgere il RSPP e il SPP nelle decisioni che hanno ripercussioni sulla modifica del ciclo produttivo qualora si venga a conoscenza di mutate condizioni produttive che richiedono modifiche di macchinari, materie prime, semilavorati e ambienti nel processo produttivo;
2. non dare tempestiva informazione o comunicazione al RSPP e/o al SPP affinché sia eliminata la causa della violazione qualora si venga a conoscenza di una violazione delle norme antinfortunistiche;
3. non distribuire i DPI in relazione all'esposizione al rischio di ogni singolo addetto, in conformità con le indicazioni del RSPP;
4. non utilizzare e mantenere efficienti i DPI forniti dall'azienda;
5. non vigilare sul corretto e continuativo utilizzo dei DPI distribuiti;

6. non mantenere aggiornata le anagrafiche materie prime, materiali di consumo, prodotto finito e processi/addetti causando un non corretto aggiornamento della valutazione del rischio;
7. non mantenere aggiornato l'archivio schede di sicurezza delle materie prime e dei semilavorati, causando una non corretta informazione in materia antinfortunistica, che conseguentemente può cagionare un non corretto aggiornamento della valutazione del rischio e della formazione degli operatori;
8. nella scelta di un macchinario, di un'attrezzatura o del materiale di consumo, non tenere conto delle indicazioni del RSPP e del SPP in relazione alle leggi e norme in materia antinfortunistica;
9. non coinvolgere il RSPP e il SPP all'atto di stipulare un contratto d'appalto o d'opera, cagionando il probabile mancato aggiornamento del documento di valutazione del rischio che deve indicare le misure adottate per eliminare le interferenze e deve essere allegato al contratto stesso;
10. non mantenere aggiornata l'anagrafica macchinari in relazione alle informazioni relative alla marcatura CE e alle altre informazioni che hanno rilevanza ai fini della sicurezza, causando una non corretta informazione in materia antinfortunistica, che conseguentemente può cagionare un non corretto aggiornamento della valutazione del rischio e del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria;
11. nel predisporre il piano di manutenzione ordinaria di impianti, macchinari, attrezzature e strutture, non recepire le indicazioni del RSPP e del SPP;
12. non seguire le indicazioni del piano di manutenzione ordinaria per macchinari, attrezzature, impianti e ambienti, in relazione alle prescrizioni in materia antinfortunistica;
13. nel predisporre il piano di manutenzione straordinaria di impianti, macchinari, attrezzature e strutture, non recepire le indicazioni del RSPP e del SPP;
14. non seguire le indicazioni del piano di manutenzione straordinaria per macchinari, attrezzature, impianti e ambienti, in relazione alle prescrizioni in materia antinfortunistica;
15. venuti a conoscenza di mutate condizioni produttive che richiedono modifiche di macchinari, materie prime, semilavorati e ambienti nel processo produttivo, non coinvolgere il RSPP e il SPP nelle decisioni che hanno ripercussioni sulla manutenzione;

16. venuti a conoscenza di una violazione delle leggi e norme antinfortunistiche per mal funzionamento o danneggiamento di un macchinario o di un suo organo di sicurezza, per non conforme utilizzo di un macchinario, per non conforme utilizzo di una materia prima o di un semilavorato, per mutate condizioni ambientali, non eliminare o non fare eliminare la causa della violazione;
17. decidere di modificare o di far modificare un macchinario o un suo organo di sicurezza, inibire o far inibire il funzionamento di un organo di sicurezza, modificare o far modificare le condizioni ambientali, in violazione delle leggi e norme antinfortunistiche;
18. non coinvolgere il RSPP e il SPP all'atto di realizzare o far realizzare un cantiere temporaneo, cagionando il probabile mancato aggiornamento della valutazione del rischio e delle misure antinfortunistiche da adottare;
19. nell'occasione di eventuali lavori di ristrutturazione della copertura dei fabbricati o di verifica dello stato di manutenzione della stessa, non rispettare le leggi e le norme antinfortunistiche con particolare riferimento all'esposizione al rischio amianto;
20. non dare informazione tempestiva, completa e rispondente al RSPP e al SPP in merito alle nuove assunzioni ed ai compiti degli assunti, cagionando la probabile mancata o inefficace formazione e informazione degli addetti;
21. non dare informazione tempestiva, completa e rispondente al RSPP e al SPP in merito alle mutate assegnazioni di compiti e mansioni agli addetti, cagionando il probabile mancato o inefficace aggiornamento della formazione e informazione degli addetti;
22. non dare informazione tempestiva, completa e rispondente al RSPP in merito mutate assegnazioni di compiti e mansioni agli addetti al SPP, al SPI e al SPS, cagionando il probabile mancato o inefficace aggiornamento della formazione e informazione degli addetti;
23. alla notifica di mutate assegnazioni di compiti e mansioni degli addetti ai servizi di gestione delle emergenze e agli operatori in genere non procedere tempestivamente e correttamente all'informazione e formazione degli addetti e degli operatori cagionando la probabile esposizione al rischio senza l'opportuna formazione;
24. non procedere alla corretta e tempestiva informazione e formazione degli addetti neoassunti o in funzione dei mutamenti dei livelli di esposizione al rischio;

25. non espletare i compiti del SPP in ottemperanza all'art. 33 D.Lgs. n. 81/2008;
26. non espletare i compiti in ottemperanza all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008
27. non attivarsi per evitare, eliminare, ridurre o segnalare la causa accertata di una possibile fonte di stress lavoro-correlato.

Nei contratti con i consulenti, collaboratori esterni e professionisti, che per le mansioni sono presenti, anche in via temporanea, nel all'interno dei luoghi di lavoro, deve essere contenuta apposita clausola che informi circa le Norme di comportamento in materia di Igiene, Salute e Sicurezza e ne preveda il rispetto, regolando, se del caso, le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

3.3. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello Organizzativo e della legge.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “D”

REATI AMBIENTALI

4. REATI AMBIENTALI

4.1. Quadro normativo

L'elenco delle fattispecie di cui all'articolo *25-undecies* del D.Lgs. 231/2001 è il seguente:

- Inquinamento ambientale - art. 452 bis C.P.;
- Disastro ambientale - art. 452-quater del C.P.;
- Delitti colposi contro l'ambiente - art. 452-quinquies del C.P.;
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art.452-sexies del C.P.;
- Circostanze aggravanti - art. 452-octies del C.P.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis del C.P.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis del C.P.;
- Norme in materia di […] tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche (Sanzioni penali) - art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Art 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Bonifica dei siti – art. 257 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari – art. 258 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Traffico illecito di rifiuti – art. 259 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Art 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Art 260-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Sanzioni) - Art 279 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - Artt. 1, 2, 3 bis della L. 7 febbraio 1992, n. 150;

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (dell'Ozono) - Art 3 della L. 28 dicembre 1993, n. 549;
- Inquinamento doloso provocato dalle navi - Art. 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202;
- Inquinamento colposo provocato dalle navi - Art. 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Il Decreto prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità in merito ai reati ambientali, qualora l'Ente dimostri che (Art. 6, co. 1 D.Lgs. 231/2001):

a) *l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;*

d) *non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).*

A tal fine, il Modello deve:

a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*

c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*

d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Si ricorda, inoltre, che, ai fini di una **efficace attuazione** del Modello, si richiede (Art.7, co. 4 del D.Lgs. 231/2001):

a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*

b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Oltre ai riferimenti legislativi e normativi sopra indicati, si farà riferimento al Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 - Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-*bis* del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e s.m.i. (SISTRI).

Il sistema normativo impone che tutti i Destinatari, nella misura del loro coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nelle aree a rischio, mantengano comportamenti conformi a quanto prescritto dalle leggi, norme e dal regolamento aziendale interno in materia ambientale, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, nello svolgimento delle attività aziendali, oltre alle regole di cui al Modello di Organizzazione della Società ed alla presente Parte Speciale "D", i Destinatari, nell'ambito dei rispettivi compiti, devono conoscere e rispettare i principi generali di comportamento, che sono di seguito ripresi:

1. le procedure/linee guida aziendali, le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo interno;
2. le leggi, norme e direttive nazionali ed internazionali relative alla corretta prevenzione dei reati ambientali;
3. le normative delle autorità pubbliche di vigilanza e degli enti di controllo in materia ambientale;
4. in generale, la normativa applicabile.

E' fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, concorrano alle violazioni dalle quali possono scaturire, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. *25-undecies* del decreto anche in assenza di danno; sono altresì proibite le violazioni ai principi di comportamento ed alle procedure aziendali previste nella Parte Speciale "E".

I Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, hanno l'espresso obbligo di rispettare i principi generali derivanti dalle disposizioni europee (Direttiva 2008/99/CE - Tutela penale dell'ambiente - del 19.11.2008 e Direttiva 2009/123/CE - Modifica alla direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi - del 21.10.2009) e dalla normativa nazionale (D.Lgs. del

03.04.2006 n. 152 e s.m.i. - Norme in materia ambientale) richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

4.2. Il processo di adeguamento della Società

Hana, consapevole dell'estrema complessità dei meccanismi che possono condurre alla commissione di reati ambientali, intende procedere – tramite l'Amministratore Unico, le aree competenti e l'OdV – ad una rigorosa implementazione della mappatura del rischio di commissione dei reati ambientali in particolare nelle fattispecie previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, Hana favorisce la comunicazione, la formazione e l'informazione di responsabili, dirigenti e preposti, al fine monitorare i comportamenti dei lavoratori.

4.3. Regole di comportamento

È espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, fermo restando quanto disciplinato dalle procedure aziendali, è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. non attenersi alle prescrizioni normative e/o autorizzative e/o procedurali relative alla corretta raccolta rifiuti prodotti da Hana, causando una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di una matrice ambientale, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
2. scaricare acque reflue in corpo idrico superficiale senza opportuna depurazione ed in assenza di vigente autorizzazione allo scarico;
3. non identificare o identificare erroneamente i rifiuti da smaltire;
4. fornire false indicazioni in merito alla natura, alla composizione, alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e/o alla identità, alla idoneità, alle caratteristiche tecnico- professionali della ditta specializzata per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o relativamente ad altri dati contenuti nel certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

5. ignorare le prescrizioni normative e/o procedurali inerenti il corretto funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
6. effettuare il trasporto, lo stoccaggio e/o la spedizione dei rifiuti contenenti materiali o sostanze potenzialmente inquinanti per una matrice ambientale in maniera inadeguata, ossia senza prestare le dovute precauzioni ed attenzioni;
7. ignorare le prescrizioni normative e/o autorizzative e/o procedurali inerenti la corretta gestione dei rifiuti contenenti materiali o sostanze potenzialmente inquinanti;
8. non informare tempestivamente le Autorità competenti in caso di contaminazione accidentale del sito;
9. non attuare le misure di messa in sicurezza e/o bonifica del sito contaminato previste dalla normativa vigente (Artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/2006) e dalle procedure interne;
10. non informarsi circa le misure di messa in sicurezza e/o bonifica del sito contaminato previste dalla normativa vigente (Artt. 242 e segg. del D.Lgs. 152/2006) e dalle procedure interne;
11. ignorare e/o non attuare le prescrizioni normative e/o autorizzative e/o procedurali inerenti la corretta gestione delle emissioni in atmosfera (es. richiesta e/o rinnovo delle autorizzazioni);
12. non attenersi alle prescrizioni normative e/o autorizzative e/o procedurali relative alla corretta gestione delle sostanze pericolose;
13. non segnalare la presenza di anomalie relativamente al rischio di incendio (es. eccessivi quantitativi di materiale infiammabile), cagionando una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di una matrice ambientale, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna;
14. non verificare che chiunque operi nell'ambito della gestione dei rifiuti (identificazione e predisposizione del trasporto dei rifiuti) si attenga alle prescrizioni normative e/o autorizzative e/o procedurali inerenti il corretto funzionamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Nei contratti con i consulenti, i collaboratori esterni e i professionisti, che per le rispettive mansioni sono presenti, anche in via temporanea, all'interno dei luoghi di lavoro, deve essere contenuta apposita clausola che informi circa le

procedure aziendali e le Norme di comportamento in materia di prevenzione dei Reati Ambientali e ne preveda il rispetto, regolando, se del caso, le conseguenze della eventuale violazione da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

4.4. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello Organizzativo e della legge.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “E”

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

5. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

5.1. Quadro normativo

Il D.Lgs. n. 109/2012, con l'introduzione dell'art. 25-duodecies nel D.Lgs. 231/2001, ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente includendovi il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

In particolare, il citato art. 25-duodecies così testualmente dispone:

"*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

La disposizione citata attiene, quindi, ai seguenti reati:

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)**: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza*

illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)**: *12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

  a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

  b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell´articolo 603-bis del codice penale.

5.2. Il processo di adeguamento della Società

Hana intende procedere ad una approfondita analisi delle prassi e delle policy attuate nell'assunzione del personale.

All'esito di tale analisi, dette policy e prassi saranno integrate con l'esplicita previsione:

1. del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno;
2. di flussi informativi continui e costanti verso il "datore di lavoro";
3. apposite sanzioni disciplinari in caso di violazione.

Alla luce delle fattispecie di reato contemplate dalla menzionata normativa applicabile ed alle relative aree di rischio valutate dalla Società (le "**Aree di Rischio**"), si evidenzia che le Aree di Rischio riguardano la fase di assunzione e di gestione del personale dipendente nonché la fase di svolgimento della prestazione lavorativa.

5.3. Regole di comportamento

É espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale "E".

1. Fase di **assunzione** del personale: la funzione Risorse Umane avrà l'onere di verificare la sussistenza di un permesso di soggiorno valido al momento dell'assunzione. Tale verifica dovrà essere effettuata anche qualora l'assunzione avvenga indirettamente tramite agenzie interinali o enti analoghi.
2. Fase di **gestione** del personale: la funzione Risorse Umane avrà l'onere di verificare la sussistenza di un permesso di soggiorno valido in costanza di rapporto di lavoro. A tal fine, dovrà essere predisposto uno scadenziario per monitorare il termine di scadenza dei permessi.
3. Fase di **svolgimento** dell'attività lavorativa: la funzione preposta avrà

l'onere di garantire il rispetto della vigente normativa giuslavoristica ed, in particolare, che non si verifichino le circostanze che seguono:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

5.4. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello Organizzativo e della legge.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE "F"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO-RICICLAGGIO

6. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTO-RICICLAGGIO

6.1. Il quadro normativo

Le fattispecie di reato contemplate all'articolo 25-*octies* del Decreto, che interessano ai fini dell'applicazione del Modello, sono le seguenti:

- **Reato di ricettazione:** è punito ai sensi dell'articolo 648 c.p. chi - fuori dalle ipotesi di concorso di reato – al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (i) acquista, (ii) riceve o (iii) occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, interviene al fine di farli acquistare, ricevere o occultare.
- **Reato di riciclaggio**: è punito ai sensi dell'articolo 648 *bis* c.p. chiunque – fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, (i) sostituisce o (ii) trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero (iii) compie, in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: è punito ai sensi dell'articolo 648 *ter* c.p. chiunque - fuori dalle ipotesi di concorso nel reato e dei casi particolari previsti dagli articoli 648 e 648 *bis* del codice penale, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Reato di auto-riciclaggio:** è punito ai sensi dell'articolo 648 *ter*.1 c.p. chiunque, avendo commesso o concorso nel commettere un delitto non colposo, (i) impiega, (ii) sostituisce, (iii) trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali ovvero speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'articolo 25-*octies* del Decreto ha, inoltre, introdotto un particolare regime sanzionatorio che prevede l'applicazione, nell'ipotesi di condanna, di misure pecuniarie e di misure interdittive.

In particolare, per queste ipotesi di reato presupposto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Tuttavia, nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni è prevista la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Quanto alle misure di tipo interdittivo, nel caso di condanna per uno dei predetti reati presupposto, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo

9, comma 2, lettera a), b), c), d) ed e) del D.Lgs.231/2001 per una durata non superiore a due anni (ad esempio: (i) interdizione dall'esercizio dell'attività; (ii) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (iii) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; (iv) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (v) divieto di pubblicizzazione di beni o servizi).

Il sistema normativo delineato impone che tutti i Destinatari, nella misura del loro coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nelle rispettive aree di rischio, mantengano comportamenti conformi a quanto prescritto dalle leggi, dalle norme e dal regolamento aziendale interno in materia di "anti-riciclaggio", al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, nell'espletamento delle attività aziendali e nell'ambito delle rispettive mansioni, i Destinatari devono conoscere e rispettare le previsioni di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Ente e di cui alla presente Parte Speciale "G", nonché i principi generali di comportamento che sono di seguito riportati:

1. le procedure/linee guida aziendali, le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo interno;
2. la normativa nazionale, sovranazionale ed internazionale in materia di "anti-riciclaggio";
3. le normative delle autorità pubbliche di vigilanza e degli enti di controllo in materia di "anti-riciclaggio".

È fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da far scaturire, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'articolo 25-*octies* del Decreto anche in assenza di danno. Sono altresì proibite le violazioni dei principi di comportamento e delle procedure aziendali previste nella Parte Speciale "F".

6.2. Aree di Rischio

Hana, consapevole dell'estrema complessità dei meccanismi che possono condurre alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio, ha provveduto ad eseguire un'attività di analisi del rischio ("*risk assessment*"), suscettibile di ulteriori implementazioni ed aggiornamenti.

All’esito dell’analisi condotta, sono state individuate le seguenti specifiche aree di attività di Hana, con riferimento alle quali il rischio di commissione di uno di tali reati potrebbe concretamente realizzarsi (le “**Aree di Rischio**”):

1. gestione dei flussi finanziari;
2. gestione della contabilità fiscale e predisposizione del bilancio di gestione;
3. gestione dell’attività di tesoreria;
4. gestione dell’attività relativa alle vendite;
5. gestione dell’attività di acquisto di beni e di servizi.

A seguito dell’individuazione delle Aree di Rischio, è possibile affermare che la commissione dei reati di cui all’art. 25-octies del Decreto nell’ambito della Società potrebbe verificarsi nelle situazioni e secondo le modalità di commissione di seguito individuate a titolo esemplificativo:

a) allorquando si permetta l’inserimento di soggetti dediti all’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

b) nel caso in cui la Società effettui pagamenti per prestazioni fittizie a consulenti esterni al solo fine di trasferire ed occultare disponibilità finanziarie provenienti da attività illecite;

c) nel caso in cui la Società avesse consapevolmente selezionato un fornitore che offre merci di provenienza illecita a prezzi sensibilmente inferiori agli effettivi valori di mercato;

d) nell'astratta ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita;

e) nell’ambito di una gestione delle risorse finanziarie accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire o trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita;

f) la Società potrebbe trasferire, con operazioni frequenti e/o di significativo ammontare effettuate su conti correnti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, flussi monetari con modalità, destinazioni e beneficiari non ricollegabili alla propria attività;

g) nell'ipotesi in cui la Società, pur consapevole di aver ricevuto denaro e/o beni provenienti da delitto (in quanto, per esempio, all'esito dell'attività di controllo è emerso che il denaro è transitato su un conto intestato ad una società o persone fisiche residenti in paesi nei quali la normativa

antiriciclaggio non è particolarmente sofisticata), decida di impiegarlo, sostituirlo o trasferirlo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita;

h) nel caso di qualsivoglia prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un diverso istituto di credito (i.e., è stata ritenuta rilevante dalla giurisprudenza di legittimità l'operazione di svuotamento della cassa da un gruppo societario ed il successivo trasferimento del denaro ad un altro soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici, con l'incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società);

i) nell'ipotesi in cui una figura apicale o un dipendente della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni fiscali periodiche elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire o trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita;

j) con operazioni frequenti e/o di significativo ammontare effettuate su conti correnti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, per mezzo delle quali la Società trasferisca flussi monetari secondo modalità, destinazioni e beneficiari non ricollegabili alla propria attività;

k) nell'ambito della gestione delle vendite, con riferimento alla scelta dei partners commerciali, distributori, soggetti che in generale non improntino i propri rapporti commerciali al rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

6.3. Norme di comportamento

Sulla base di quanto appena osservato, è ora possibile formulare le seguenti norme di comportamento:

1. tutti i Destinatari sono rigorosamente tenuti ad evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia "anti-riciclaggio" ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella presente Parte Speciale "F";

2. porre in essere comportamenti e rapporti commerciali tali da rispettare la

normativa “anti-riciclaggio” e, comunque, che non siano potenzialmente in contrasto con questa;

3. verificare e selezionare i fornitori/clienti/partners commerciali, anche sotto il profilo della loro stabilità finanziaria e attendibilità commerciale, ponendo particolare attenzione nella scelta di soggetti che rispettino le regole e le leggi di settore e che, in generale, improntino i propri rapporti commerciali al rispetto della buona fede;
4. tutti i soggetti Destinatari devono porre particolar attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza e congruità dei relativi importi, oltre che a rispettare le modalità ed i limiti di legge;
5. la Società deve sempre negoziare, stipulare ed eseguire gli accordi e le collaborazioni commerciali, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa, del Modello e della presente Parte Speciale, comunque nel rispetto della normativa italiana e della prassi internazionale di riferimento;
6. la Società deve predisporre ed applicare adeguate procedure di controllo ogniqualvolta vengano deliberate operazioni straordinarie anche a carattere transnazionale quali fusioni, scissioni, trasferimenti d’azienda e, più in generale, qualsiasi processo di riorganizzazione di una o più parti del gruppo, al fine di evitare l’artificiosa creazione di disponibilità finanziarie illecite, ivi incluso l’indebito risparmio d’imposta;
7. prima dell’utilizzo di qualsiasi fondo, riserva o altra forma di capitale di natura finanziaria precostituito dalla società e detenuto presso intermediari residenti e non, occorre procedere con la massima accuratezza alla ricostruzione dei proventi che sono serviti per generare e/o alimentare il suddetto capitale.

6.4. Protocolli Specifici nell’ambito delle Aree di Rischio

Si descrivono nella presente sezione alcuni protocolli specifici, rivolti ai Destinatari coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alla normativa “anti-riciclaggio”, quali le figure e le funzioni di vertice della Società, che provvedono alle scelte ed alle decisioni (i.e.: amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori), unitamente a tutti i responsabili preposti all’esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

È fatto obbligo ai Destinatari coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari alle norme di comportamento indicati nella sezione 6.3 della

presente Parte Speciale, con particolare riguardo ai seguenti momenti sensibili:

1. nell'ambito dell'area acquisti: (i) qualificazione e selezione dei fornitori sotto il profilo della valutazione della loro stabilità finanziaria e dell'attendibilità commerciale, (ii) negoziazione del pricing e delle condizioni commerciali; (iii) ricezione e verifica delle richieste di acquisto, (iv) emissione di ordini di acquisto/approvazione ordini di acquisto;
2. nell'ambito dell'area finanziaria, contabile e della tesoreria: gestione delle risorse finanziarie (pagamenti, finanziamenti, investimenti, rendicontazione, transazioni infragruppo, adempimenti contabili e tributari);
3. nell'ambito dell'area vendite: (i) selezione dei partners commerciali, clienti e/o distributori, (ii) gestione dei prezzi di vendita, (iii) attività di determinazione dei limiti di credito, (iv) partecipazione a gare.

In particolare, la Società e, unitamente ad essa, i soggetti Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a:

1. effettuare una approfondita verifica circa l'attendibilità professionale, la stabilità finanziaria e l'attendibilità commerciale di tutti i fornitori, i *partners* commerciali e finanziari, con particolar attenzione alla sede legale della controparte commerciale, agli istituti di credito e finanziari utilizzati per le transazioni, alle relative sedi legali, eventuali strutture societarie e fiduciarie particolari utilizzate per le transazioni, verifica dell'identità e reputazione dei soci delle controparti commerciali, secondo un sistema di valutazione predefinito ed approvato dalla Società;
2. rispettare le procedure che la Società stabilisce per l'individuazione di *partner*s commerciali adeguati ed a segnalare tempestivamente ai rispettivi Responsabili ed all'Organo di Vigilanza situazioni potenzialmente rischiose;
3. effettuare visure societarie e verificare tutte le informazioni maggiormente rilevanti e/o "sensibili", in un'ottica di prevenzione dalla commissione dei reati di cui all'articolo 25-*octies* del Decreto, nelle esistenti banche dati (i.e. Camera di Commercio, Banca d'Italia, Consob, Società di *rating*, Casellario giudiziale), che a vario livello e titolo gestiscono e trattano informazioni pubbliche circa società e/o persone fisiche;
4. non accettare, senza previa espressa autorizzazione e senza le preventive opportune verifiche, di intraprendere rapporti commerciali con soggetti che risiedono in paesi considerati non affidabili;
5. richiedere ai fornitori il rilascio di dichiarazioni circa l'assenza di procedimenti penali a proprio carico, con particolare riferimento alle ipotesi

rientranti nei Reati Rilevanti ed in quelli previsti dal Decreto;

6. controllare e supervisionare le procedure di pagamento, con particolare attenzione alla corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e le controparti specifiche effettivamente coinvolte nelle transazioni e nelle relazioni commerciali;
7. verificare della corrispondenza tra offerte commerciali di vendita e di acquisto ed effettivo valore della merce oggetto della transazione;
8. verificare della corrispondenza tra prodotti e servizi forniti e/o acquistati e termini e condizioni contrattualmente convenute;
9. garantire la trasparenza e la congruità degli accordi di collaborazione commerciale sottoscritti, delle operazioni commerciali, delle transazioni finanziarie e degli investimenti effettuati;
10. non accettare pagamenti in contanti e/o tramite titoli al portatore oltre le soglie limite stabilite dalla legge;
11. non utilizzare strumenti anonimi per l'esecuzione di operazioni e transazioni di valore rilevante;
12. inserire, a livello di procedura, e verificare la presenza nei contratti con il singolo *partner* commerciale e finanziario di specifiche clausole attraverso le quali le controparti contrattuali dichiarino di conoscere e rispettare a propria volta i principi di comportamento adottati da ed inseriti nel Modello e le previsioni del Decreto, ancorché applicate nella prassi;
13. garantire la tracciabilità e la registrazione di tutta la documentazione mediante sistema che funga da adeguato archivio;
14. qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati Rilevanti.

Ciascun Destinatario risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia di normativa "anti-riciclaggio".

6.5. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L’Organismo di Vigilanza valuterà l’integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico, ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello e della legge.

HANA S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

EX D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE “G”

REATI TRIBUTARI

7. REATI TRIBUTARI

7.1. Quadro normativo

Le fattispecie di reato contemplate all'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto sono le seguenti:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: (art. 2, D. Lgs. n. 74/2000)**: *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

  Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

  Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. n. 74/2000)**: *Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000)**: *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

  Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

  Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)**: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)**: *É punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

  È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi

accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000)**: *Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

  b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

  Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

  Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- **Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. n. 74/2000)**: *È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

  È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando

l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- **Indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000)**: *È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

  È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

  La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

L'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto ha, inoltre, introdotto un particolare regime sanzionatorio che prevede l'applicazione, nell'ipotesi di condanna, di misure pecuniarie e di misure interdittive.

In particolare, per queste ipotesi di reato presupposto si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 400 a 500 quote. Tuttavia, nel caso in cui, in seguito alla commissione dei reati presupposto, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Quanto alle misure di tipo interdittivo, nel caso di condanna per uno dei predetti reati presupposto, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettera c), d) ed e) del Decreto (ad esempio: (i) divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; (ii) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; (iii) divieto di pubblicizzazione di beni o servizi).

Il sistema normativo sopra delineato impone che tutti i Destinatari, nella misura del loro coinvolgimento nelle attività sensibili individuate nelle rispettive aree di rischio, mantengano comportamenti conformi a quanto prescritto dalle leggi, al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, nell'espletamento delle attività aziendali e nell'ambito delle rispettive mansioni, i destinatari devono conoscere e rispettare le previsioni di cui al Modello adottato dall'Ente e di cui alla presente Parte Speciale H, nonché i principi generali di comportamento che sono di seguito riportati:

1. le procedure/linee guida aziendali, le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo interno;
2. la normativa nazionale, sovranazionale ed internazionale in materia di reati tributari;
3. le normative delle Autorità pubbliche di vigilanza e degli enti di controllo in materia di reati tributari.

È fatto divieto ai Destinatari, nell'ambito delle attività dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da far scaturire, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, anche in assenza di danno; sono altresì proibite le violazioni dei principi di comportamento e delle procedure aziendali previste nella Parte Speciale H.

7.2. Aree di Rischio

Hana, consapevole dell'estrema complessità dei meccanismi che possono condurre alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, intende ha eseguito un'attività di analisi del rischio ("*risk assessment"*), suscettibile di ulteriori implementazioni ed aggiornamenti.

All'esito dell'analisi condotta, sono state individuate le seguenti specifiche aree di attività di Hana, con riferimento alle quali il rischio di commissione di uno di tali reati potrebbe concretamente realizzarsi (le "**Aree di Rischio**"):

1. gestione dei flussi finanziari;
2. gestione della contabilità fiscale e predisposizione del bilancio di gestione;
3. gestione dell'attività di tesoreria;
4. gestione dell'attività relativa alle vendite;
5. gestione dell'attività di acquisto di beni e di servizi.

A seguito dell'individuazione delle Aree di Rischio, è possibile affermare che la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto

potrebbe verificarsi nelle situazioni e secondo le modalità di commissione di seguito individuate a titolo esemplificativo:

a) nell'ipotesi in cui una figura apicale o altro dipendente della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni fiscali periodiche elementi passivi fittizi. In particolare, rilevano dichiarazioni di emissione di fatture per un importo non rispondente al vero e/o intestate a destinatari non corrispondenti ai soggetti beneficiari dell'operazione e/o dichiarazioni di ricezione di fatture non corrispondenti alle richieste d'acquisto effettuate;

b) qualora la Società fornisca una falsa rappresentazione della propria situazione fiscale, mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzo di libri contabili occulti e/o operazioni di trasferimento di denaro non contabilizzate;

c) nel caso in cui la Società emetta fatture o altri documenti a fronte dello svolgimento di prestazioni non svolte del tutto o svolte solo parzialmente e/o a fronte della vendita di beni in quantitativi non corrispondenti a quelli effettivamente trasferiti;

d) allorquando la Società intesti fatture o altri documenti a destinatari non corrispondenti ai soggetti che hanno, in concreto, beneficiato dell'operazione;

e) nell'astratta ipotesi in cui la Società non consentisse, attraverso l'occultamento e/o la distruzione dei documenti contabili, la ricostruzione dei propri redditi e del proprio volume d'affari;

f) nell’ambito della gestione del patrimonio della Società, qualora l’alienazione e/o il trasferimento di beni della Società vengano simulati con il fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; a titolo esemplificativo, si pensi ad operazioni di cessione di ramo d'azienda e/o scissione societaria, in cui, nonostante l’uscita dal patrimonio della Società, i beni rimangano nella disponibilità della stessa;

g) nell'ipotesi di alterazione del valore al quale avvengono le transazioni infragruppo, tanto da determinare lo spostamento di materia imponibile da Paesi ad elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una fiscalità nulla o ridotta.

7.3. Regole di comportamento

Sulla base di quanto appena osservato, è possibile formulare le seguenti regole di comportamento:

1. evitare di porre in essere azioni o omissioni, anche in concorso con altri soggetti, che possano comportare la violazione della normativa in materia di reati tributari ed eventualmente integrare gli estremi dei Reati Rilevanti descritti nella presente Parte Speciale H;
2. assicurare il controllo e la vigilanza del rispetto, all'interno della Società, delle regole dettate dal Modello e dalla presente Parte Speciale;
3. porre in essere comportamenti e rapporti commerciali tali da rispettare la normativa sui reati tributari e, comunque, che non siano potenzialmente in contrasto con questa;
4. verificare e selezionare i fornitori/clienti/partners commerciali, anche sotto il profilo della loro stabilità finanziaria e attendibilità commerciale, ponendo particolare attenzione nella scelta di soggetti che rispettino le regole e le leggi di settore e che, in generale, improntino i propri rapporti commerciali al rispetto della buona fede;
5. gestire i rapporti con fornitori/clienti/partners commerciali avendo cura di controllare e verificare la corretta esecuzione delle transazioni finanziarie;
6. predisporre meccanismi di controllo e di esecuzione a tutela del rispetto delle norme relative ai reati tributari nell'ambito di processi di pagamento e di esecuzione delle transazioni finanziarie;
7. porre particolare attenzione alla verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla corrispondenza e congruità dei relativi importi, oltre che a rispettare le modalità ed i limiti di legge;
8. implementare un sistema di tracciabilità e registrazione di tutte le operazioni sensibili ai fini della normativa sui reati tributari che siano predisposte nell'ambito dell'attività corrispondente alle Aree di Rischio, con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo, servizi finanziari, sistema di fatturazione, tesoreria, predisposizione del bilancio, trasferimento di beni materiali e immateriali e pagamenti di interessi e royalties onde evitare l'artificiosa creazione di disponibilità finanziarie illecite, ivi incluso l'indebito risparmio d'imposta;
9. negoziare, stipulare ed eseguire gli accordi e le collaborazioni commerciali, nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, del Modello e della presente Parte Speciale, comunque nel rispetto della normativa italiana e della prassi internazionale di riferimento.

7.4. Protocolli Specifici nell'ambito delle Aree di Rischio

Alla luce del *risk assessment* svolto, si descrivono nella presente sezione alcuni protocolli specifici, essenzialmente rivolti ai Destinatari coinvolti nelle varie fasi del processo di adempimento alla normativa sui reati tributari, quali le figure e le funzioni di vertice della Società, che provvedono alle scelte ed alle decisioni (i.e.: amministratori, ruoli dirigenziali, sindaci, direttori), unitamente a tutti i responsabili preposti all'esecuzione delle stesse, oltre ai collaboratori inseriti a supporto dello svolgimento di queste funzioni.

È fatto obbligo ai Destinatari coinvolti di non adottare comportamenti a rischio di reato o contrari ai principi di comportamento indicati nella sezione 7.3 della presente Parte Speciale, con particolare riguardo ai seguenti momenti sensibili:

1. nell'ambito dell'area acquisti: (i) qualificazione e selezione dei fornitori sotto il profilo della valutazione della loro stabilità finanziaria e dell'attendibilità commerciale, (ii) negoziazione del *pricing* e delle condizioni commerciali; (iii) ricezione e verifica delle richieste di acquisto, (iv) emissione di ordini di acquisto/approvazione ordini di acquisto;
2. nell'ambito dell'area finanziaria, contabile e della tesoreria: gestione delle risorse finanziarie (pagamenti, finanziamenti, investimenti, rendicontazione, transazioni infragruppo, adempimenti contabili e tributari);
3. nell'ambito dell'area vendite: (i) selezione dei partners commerciali, clienti e/o distributori, (ii) gestione dei prezzi di vendita, (iii) gestione del processo di fatturazione; (iv) attività di determinazione dei limiti di credito, (v) partecipazione a gare.

In particolare, la Società e, unitamente ad essa, i soggetti Destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti a:

1. effettuare una approfondita verifica circa l'attendibilità professionale, la stabilità finanziaria e l'attendibilità commerciale di tutti i fornitori, i partners commerciali e finanziari, con particolar attenzione alla sede legale della controparte commerciale, agli istituti di credito e finanziari utilizzati per le transazioni, alle relative sedi legali, eventuali strutture societarie e fiduciarie particolari utilizzate per le transazioni, verifica dell'identità e reputazione dei soci delle controparti commerciali, secondo un sistema di valutazione predefinito ed approvato dalla Società;
2. rispettare le procedure che la Società stabilisce per l'individuazione di partners commerciali adeguati;
3. effettuare visure societarie e verificare tutte le informazioni maggiormente rilevanti e/o sensibili, in un'ottica di prevenzione dalla commissione dei reati di cui all'articolo 25-quinquiesdecies del Decreto, nelle esistenti banche dati

(i.e. Camera di Commercio, Banca d'Italia, Consob, Società di rating, Casellario giudiziale), che a vario livello e titolo gestiscono e trattano informazioni pubbliche circa società e/o persone fisiche;

4. non accettare, senza previa espressa autorizzazione e senza le preventive opportune verifiche, di intraprendere rapporti commerciali con soggetti che risiedono in paesi considerati non affidabili;
5. controllare e supervisionare le procedure di pagamento, con particolare attenzione alla corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e le controparti specifiche effettivamente coinvolte nelle transazioni e nelle relazioni commerciali;
6. verificare la corrispondenza tra offerte commerciali di vendita e di acquisto ed effettivo valore della merce oggetto della transazione;
7. verificare la corrispondenza tra prodotti e servizi forniti e/o acquistati e termini e condizioni contrattualmente convenute;
8. determinare criteri chiari e certi per la selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi e collaborazioni commerciali con altre imprese, con particolare riferimento ad attività di investimento;
9. garantire la trasparenza e la congruità degli accordi di collaborazione commerciale sottoscritti, delle operazioni commerciali, delle transazioni finanziarie e degli investimenti effettuati;
10. non accettare pagamenti in contanti e/o tramite titoli al portatore oltre le soglie limite stabilite dalla legge;
11. non accettare né proporre qualsiasi forma di regalo o beneficio gratuito che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale; sulla base di quanto precede, sono unicamente consentiti regalie, omaggi e benefici di modico valore (indicativamente, da intendersi tali quelli di valore uguale od inferiore ad € 50,00 o moneta equivalente) e gli omaggi istituzionali di Hana, da intendersi come quelli forniti dalla Società stessa e volti a promuovere il marchio della medesima;
12. per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione, porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti di pagamento fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo stato o da organismi comunitari etc. e riferire immediatamente ai propri superiori eventuali situazioni di irregolarità o anomalie su adempimenti connessi

all'espletamento delle suddette attività;

13. non utilizzare strumenti anonimi per l'esecuzione di operazioni e transazioni di valore rilevante;
14. inserire, a livello di procedura (e verificare) la presenza nei contratti con il singolo partner commerciale e finanziario di specifiche clausole attraverso le quali le controparti contrattuali dichiarino di conoscere e rispettare a propria volta i principi di comportamento adottati da ed inseriti nel Modello e le previsioni del Decreto, ancorché applicate nella prassi;
15. garantire la tracciabilità e la registrazione di tutta la documentazione mediante sistema che funga da adeguato archivio;
16. nella gestione dei rapporti con i consulenti incaricati dell'attività di revisione dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
    (a) identificazione del personale interno preposto alla trasmissione della documentazione ai consulenti incaricati dell'attività di revisione;
    (b) separazione degli incarichi di consulenza rispetto a quelli aventi ad oggetto la revisione del bilancio, nel senso di non consentire che la medesima associazione professionale (di consulenza aziendale e/o tributaria) possa svolgere un qualsivoglia incarico e/o prestare un qualsivoglia servizio a favore della Società al di fuori dell'incarico di revisione.

Qualsiasi modifica o integrazione alle sopra citate procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, che deve valutarne l'adeguatezza rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati rilevanti.

Ciascun Destinatario risponde, nell'ambito delle proprie mansioni, attribuzioni e competenze, del proprio (e di quei soggetti posti sotto la propria direzione) corretto adempimento a tutte le prescrizioni portate dalla regolamentazione, legislativa, aziendale o tecnica, in materia di normativa sui reati tributari.

7.5. Flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Organismo di Vigilanza riguardanti comportamenti in violazione di quanto disposto dalla presente Parte Speciale.

L'Organismo di Vigilanza valuterà l'integrazione delle fattispecie di illecito di cui alla presente Parte Speciale e le eventuali sanzioni disciplinari coerentemente applicabili dalla Direzione del Personale della Società ovvero, in relazione alla

carica rivestita, dallo stesso Amministratore Unico ed ogni altro comportamento dovuto ai sensi del Modello e della legge.